

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

**DECISIONE N. 1/2000 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA  
dell'11 aprile 2000**

**che abroga la decisione n. 4/72 relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» della Turchia agli effetti delle disposizioni dell'allegato n. 6, capitolo I, del protocollo addizionale dell'accordo di Ankara**

(2000/376/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo del 12 settembre 1963 che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia <sup>(1)</sup>,

visto il protocollo addizionale <sup>(2)</sup>, in particolare l'allegato 6, articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione n. 4/72 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 29 dicembre 1972, relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» della Turchia agli effetti delle disposizioni dell'allegato n. 6, capitolo I, del protocollo addizionale dell'accordo di Ankara <sup>(3)</sup>, il Consiglio di associazione ha definito la nozione di «prodotti originari» della Turchia per l'applicazione delle disposizioni del suddetto allegato n. 6.
- (2) Il protocollo 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli <sup>(4)</sup>, definisce le norme in materia di origine ormai da applicare nell'ambito degli scambi di prodotti agricoli tra la Turchia e la Comunità.
- (3) La decisione n. 4/72 è divenuta priva di oggetto, pertanto, è opportuno abrogarla,

DECIDE:

*Articolo unico*

La decisione n. 4/72 è abrogata.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 aprile 2000.

*Per il Consiglio di associazione*

*Il Presidente*

I. CEM

<sup>(1)</sup> GU 217 del 29.12.1964, pag. 3687/64.

<sup>(2)</sup> GU L 293 del 29.12.1972, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 59 del 5.3.1973, pag. 83. Decisione modificata dalla decisione n. 1/75 (GU L 142 del 4.6.1975, pag. 2).

<sup>(4)</sup> GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.